

Tra la Direzione della FIAT e le Commissioni Interne del Gruppo FIAT nelle persone dei sig. Bartoletti Aldo, Conte Emilio, Perone Secondo, si è convenuto quanto segue:

- 1) - Agli impiegati delle Sezioni ed Aziende del gruppo FIAT i quali compiano normalmente un orario di lavoro di 48 ore settimanali si continuerà a corrispondere, come per l'addietro, un quindicesimo dello stipendio mensile (stipendio minimo contrattuale, aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità) in aggiunta alla loro retribuzione, a titolo di compenso per le ore di lavoro da essi compiute oltre le 44 e sino alle 48 settimanali.

Ciò in sostituzione del compenso previsto, per le ore di lavoro prestato oltre le 44 e sino alle 48 settimanali, dall'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dell'Industria Metalmeccanica.

L'importo di cui sopra fa parte integrante dello stipendio a tutti gli effetti, salvo che per il conteggio delle ore straordinarie, e seguirà le sorti dello stipendio in tutti quei casi in cui lo stipendio sia soggetto a riduzioni o detrazioni.

- 2) - In tutti quei casi nei quali debbasi determinare, per trattenute e pagamenti, la quota giornaliera e la quota oraria della retribuzione, fatta eccezione per il pagamento delle ore straordinarie, che verrà effettuato secondo le disposizioni dell'art. 9 del Contratto predetto, la quota giornaliera della retribuzione verrà determinata dividendo la retribuzione mensile per 26, e la quota oraria verrà determinata dividendo la retribuzione mensile per 200.

Le Commissioni Interne si riservano di chiedere il riesame del presente accordo quanto alla prima parte, qualora le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori concordino nel ritenere che la quota oraria di stipendio mensile prevista dall'art. 5 del Contratto in questione per le ore lavorate dall'impiegato oltre le 44 e sino alle 48 debba essere corrisposta anche in quelle settimane nelle quali cade una festività infrasettimanale o nazionale.

Quanto eventualmente debba essere corrisposto ai dipendenti in conseguenza delle decisioni di cui al punto 2) verrà pagato a fine mese settembre.

Il presente accordo ha valore dal 1° giugno 1948.

Torino, lì 26 luglio 1948

p. la Direzione FIAT
avv. Garino

p. le Commissioni Interne
Perone
Conte
Bartoletti